CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Processo Legislativo
Settore Commissioni Consiliari

INTERROGAZIONE ORDINARIA INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA ORALE

N. 567

SITUAZIONE CAMERATE FEMMINILI NELLE CASERME VVF DI TORINO E PROVINCIA - ISTANZA ALLA CONSIGLIERA DI PARITA'.

Presentato dai Consiglieri regionali:

PORCHIETTO CLAUDIA (primo firmatario), BERUTTI MASSIMO VITTORIO, RUFFINO DANIELA, SOZZANI DIEGO, VIGNALE GIAN LUCA

Pervenuta in data 14/07/2015

Protocollo CR n. 25196

X LEGISLATURA

Consiglio Regionale del Piemonte
PRI
A00025196/A0100B-04 14/07/15 CR

Aff. Ist. → Aula
09:20 14 LUG 2015 A02000 002785

L.18.1/567/15/X

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Gruppo Consiliare Forza Italia

Al Presidente
del Consiglio regionale
Mauro LAUS
SEDE

INTERROGAZIONE N° 567
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula	☐
Ordinaria a risposta orale in Commissione	☐
Ordinaria a risposta scritta	☐
Indifferibile e urgente in Aula	☒
Indifferibile e urgente in Commissione	☐

Oggetto: Situazione camerate femminili nelle caserme VVF di Torino e provincia – Istanza alla Consigliera di Parità

APPRESO che non tutte le caserme VVF nella provincia di Torino sarebbero dotate di adeguate camerate per il personale femminile; su nove sedi, solamente in quella del distaccamento di Susa sarebbe stata predisposta una stanza per le donne; neppure la caserma centrale di Corso Regina Margherita a Torino sarebbe attrezzata;
RILEVATO che il numero delle donne che svolge il proprio servizio presso la caserma centrale risulterebbe nettamente inferiore al numero degli uomini, ospitando circa 200 vigili permanenti – uomini - suddivisi in quattro turni, con un numero complessivo di donne pari a 6, suddivise in tre turni;
CONSIDERATO che l'esiguità del personale femminile lo avrebbe da sempre reso suscettibile di continui spostamenti in tutti i casi in cui ciò sia stato necessario per assegnare le stanze da questo occupate a corsisti o ad altro personale maschile;
TENUTO CONTO inoltre che le decisioni in merito all'assegnazione di sistemazioni temporanee al personale femminile non sarebbero mai state assunte tenendo conto delle esigenze di riservatezza di quest'ultimo, dislocandolo molto spesso in sezioni della caserma adiacenti alle camerate maschili e in alcuni casi poco agevoli da raggiungere;
CONSIDERATO che a partire dal 2009 a oggi, il personale femminile della caserma centrale di Torino avrebbe subito una serie di "traslochi" da una camerata all'altra, venendo collocato in camere a volte scarsamente ventilate, con servizi igienici in comune, forniti di un solo wc e di una sola doccia, non sempre dotata di acqua calda;
CONSIDERATO inoltre che in alcuni casi le camerate non sarebbero state adeguatamente separate rispetto a quelle del personale maschile;
RILEVATO che la collocazione delle camere talvolta non sarebbe stata funzionale, soprattutto rispetto ai casi di emergenza, ed avrebbe obbligato il personale femminile a percorsi tortuosi, attraverso rimesse e attrezzature, per entrare in caserma e raggiungere i mezzi di partenza;

RILEVATO inoltre che in alcune occasioni il personale femminile sarebbe stato spostato attraverso ordini verbali non seguiti da comunicazioni scritte;

TENUTO CONTO che, nel corso degli anni, il personale femminile della caserma centrale di Torino e le organizzazioni sindacali avrebbero inviato al Comando provinciale richieste di delucidazioni e di ricerca di soluzioni definitive in merito all'assegnazione di camerate per le lavoratrici;

CONSIDERATO che tali istanze non avrebbero avuto riscontro, alla luce del fatto che non sarebbero mai state adottate azioni per la ricerca di una sistemazione definitiva per il personale femminile;

RILEVATO che la circostanza per cui la maggior parte delle caserme nella provincia di Torino risulterebbe inadeguatamente strutturata, non essendo dotata di camerate destinate al personale femminile, renderebbe incompatibile l'assegnazione per le donne di incarichi in tali distaccamenti;

CONSTATATO che ne deriverebbe che il personale femminile, a differenza del personale maschile, non avrebbe la possibilità di scegliere le sedi di servizio in quanto non tutte risultano essere idonee, con ciò costituendo un grande ostacolo per lo svolgimento dell'attività lavorativa per tutte le lavoratrici precarie, vigili volontari;

TENUTO CONTO inoltre che numerosi solleciti sarebbero stati inviati al Comando con la richiesta di fornire al personale femminile abbigliamento, calzature e imbraghi adeguati alla propria corporatura poiché, a oggi, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale femminile utilizzerebbe materiale studiato sulla corporatura fisica maschile;

RILEVATO che lo svolgimento delle mansioni tipiche della professione del Vigile del Fuoco, dalle esercitazioni alla gestione delle emergenze, con abbigliamento non adeguato alla propria corporatura, potrebbe configurare una violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, in particolare nel caso dei Dispositivi di Protezione (DPI) il cui obbligo è stabilito dal D. lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

CONSIDERATO che la parità di trattamento tra uomini e donne trae origine nei principi dell'ordinamento secondo quanto disposto dagli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione nonché nell'art. 15 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori); tali disposizioni hanno assunto maggiore importanza a seguito dell'emanazione di leggi comunitarie in materia di pari opportunità;

CONSIDERATO che l'art. 57 del D.L 165/2001 stabilisce l'onere in capo alle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, di adottare propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro;

RILEVATO tuttavia che, a oggi, non esiste una specifica disciplina dei VVF che regolamenti la predisposizione delle camerate per il personale femminile mentre questa è stata predisposta dal Ministero della Difesa per le Forze Armate;

CONSIDERATO che il Libro Bianco 2002 del Ministero della Difesa, nella Parte X relativa alle "infrastrutture" dedica un paragrafo alle *"Policy" della Difesa per le infrastrutture destinate al volontariato femminile*", facendo espresso riferimento alla elaborazione da parte dello Stato Maggiore della Difesa, in coordinamento con le Forze Armate, di una policy" *infrastrutturale ad hoc*" in ottemperanza alla L. 380/1999 istitutiva del Servizio Volontario Femminile;

TENUTO CONTO che detto documento sottolinea la circostanza per cui, pur in mancanza di adeguate risorse finanziarie tali da non permettere alle Forze Armate la risoluzione di problemi infrastrutturali con l'utilizzo e l'adeguamento delle infrastrutture già esistenti, sia comunque necessario ricorrere alla "separazione fisica" solo per le attività in cui è indispensabile garantire la "privacy" del personale femminile (camerate/camerette, servizi igienici e spogliatoi, opportunamente forniti di idonee strutture e arredi sanitari);

CONSIDERATO che la policy di cui sopra prevede l'individuazione di una cellula abitativa da 2-4 persone che assicuri anche la disponibilità, nel proprio ambito, di servizi igienici "dedicati";

TENUTO CONTO che il Libro Bianco demanda alle Forze Armate la definizione di standard minimi per garantire la giusta riservatezza al personale femminile, nel caso di specie le cd. donne soldato;

CONSIDERATO che l'art. 34 del Codice delle pari opportunità, rubricato "Divieto di discriminazione nelle carriere militari", prevede che lo stato giuridico del personale femminile sia disciplinato dalle disposizioni vigenti per il personale maschile delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza, con divieto di discriminazioni in ordine all'avanzamento del personale militare femminile e all'ammissione ai corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole di formazione;

RILEVATO che per le ragioni sopra riferite, nel marzo 2015 è stata presentata, da parte di una lavoratrice del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un'istanza di conciliazione al Collegio di Conciliazione, presso la Direzione territoriale del Lavoro di Torino, alla Consigliera di Parità e al Dipartimento dei Vigili del Fuoco;

TENUTO CONTO che la Consigliera di Parità non avrebbe mai riscontrato l'istanza, né contattando direttamente la dipendente né il legale che la rappresenta

SI INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere

- se siano a conoscenza delle condizioni lavorative in cui si troverebbe il personale femminile operante presso le caserme VVF di Torino e provincia, in particolare nella caserma centrale di Torino;
- se non si ritenga opportuno intervenire nei confronti del Governo affinché sia rispettata e sia data attuazione alla normativa nazionale e comunitaria in tema di pari opportunità tra uomini e donne;
- quali siano le motivazioni per cui la Consigliera di Parità non avrebbe dato riscontro alle istanze presentate dalla dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- se risulti che la Consigliera di Parità abbia rilevato, nel caso specifico, eventuali violazioni della normativa in materia di parità e pari opportunità;
- quali provvedimenti, rispetto alla situazione sopra descritta, la Consigliera di Parità intenda adottare, al fine garantire il pieno rispetto del principio di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro.

Torino, 6 luglio 2015

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 ma